



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIRETTIVA N° 102

Roma, 30 dicembre 2010

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali europei;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante norme per il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2000 n.6 della regione Siciliana recante provvedimenti per l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche statali e delle istituzioni Scolastiche regionali;

VISTA la legge regionale del 15 settembre 2005 n.10 della Regione Siciliana;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, comma 616, concernente il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali;

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e in particolare l'articolo 62 sulle funzioni dell'autorità di audit;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTA la strategia di audit 2007/2013 declinata a norma dell'art. 62, del regolamento (CE) N. 1083/2006 e artt. 15-18 del regolamento (CE) N. 1828/2006;

VISTA la circolare 101 del 19 febbraio 2007 a firma della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio riguardante il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2009, concernente la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale si dà attuazione nell'ordinamento Italiano alla direttiva 2006/43/CE.;

CONSIDERATA la prossima scadenza degli incarichi ai revisori contabili delle scuole;

RITENUTO NECESSARIO realizzare un sistema di controlli tale da permettere di confrontare le attività svolte dalle istituzioni scolastiche con gli indirizzi e

fl



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

le procedure previste, al fine di assicurare la loro conformità, proponendo l'introduzione di eventuali modifiche e miglioramenti;

CONSIDERATO che la funzione dei revisori deve essere estranea a qualsivoglia coinvolgimento nelle attività di gestione;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

PRESO ATTO della condivisione da parte delle predette organizzazioni sindacali dei criteri di cui alla presente direttiva,

E m a n a

la seguente direttiva per l'attività istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali e di indirizzo dell'attività degli stessi:

ART. 1

1) I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche devono essere dotati di adeguata professionalità che permetta loro di svolgere correttamente la funzione; i revisori designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) sono individuati fra il personale dipendente dell'amministrazione centrale e periferica, con esclusione del comparto scuola del MIUR di cui all'art. 57 del D.I. n. 44/2001. Il criterio di adeguata professionalità, di cui al medesimo art. 57, si intende soddisfatto qualora il dipendente abbia consuetudine a trattare i temi legati alla revisione dei conti ed al bilancio o sia iscritto al registro dei revisori contabili. L'attività di revisione dei conti svolta da personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non può, in ogni caso, pregiudicare lo svolgimento dei compiti istituzionali a giudizio del dirigente della struttura di appartenenza del personale da nominare. Al tal fine, l'Ufficio titolare del procedimento di nomina dei revisori, di cui al successivo articolo 8, acquisisce il nulla osta del dirigente della struttura di appartenenza.

2) I revisori esterni al MIUR possono essere designati in assenza di personale dipendente di cui al precedente comma 1; in ogni caso, la scelta di personale esterno all'amministrazione è fatta considerando l'esperienza professionale dello stesso rispetto ai temi oggetto di controllo fermo restando la loro iscrizione al Registro dei revisori dei conti.

3) La richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'art. 57 del D.I. n. 44/2001 è presentata esclusivamente on-line, completa di tutti i dati richiesti, che sono obbligatori.

ART. 2

Il personale dipendente del MIUR, facente parte dell'Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit dei Programmi operativi europei, o comunque impegnato nell'attività di controllo presso le Istituzioni scolastiche, ed i dirigenti della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, non possono essere designati revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

ART. 3

Alc. Sono considerati conflitti di interesse, e pertanto incompatibili con l'incarico: eventuali parentele od affinità sino al IV grado con il personale dell'Istituzione Scolastica oggetto di controllo; rapporti di credito o debito



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

con l'Istituzione scolastica o con imprese fornitrici della stessa; l'aver svolto precedenti incarichi sia di docenza che di amministrazione presso l'Istituzione scolastica oggetto di controllo; l'aver cause pendenti o grave inimicizia e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

ART. 4

Al fine del contenimento della spesa, i revisori sono designati in un ambito scolastico appartenente alla stessa Regione in cui sono residenti, ma appartenente ad una differente Provincia rispetto a quella di residenza; non possono essere rimborsate spese non strettamente connesse ai giorni di presenza del revisore presso l'ambito medesimo, secondo quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di revisione.

ART. 5

In considerazione del contenuto fiduciario dell'incarico, può essere proposta la revoca dello stesso per gravi inadempienze, tra cui la mancata segnalazione di danno erariale, la sottoscrizione di programmi annuali e conti consuntivi non rispondenti alla reale situazione delle scuole appartenenti all'ambito di riferimento o il mancato svolgimento di puntuali verifiche eventualmente richieste dal MIUR. La revoca dell'incarico può essere disposta anche in caso di assenza prolungata per oltre un semestre.

ART. 6

Il numero di ambiti che possono essere affidati al singolo revisore è previsto nella misura massima di due, salvo i seguenti casi: mancanza di candidati per l'ambito oggetto di nomina, con la conseguente nomina del revisore territorialmente più vicino, considerando anche le Regioni limitrofe; Istituzioni Scolastiche con peculiari caratteristiche (alberghieri, agrari, navali, etc.) per cui è opportuno che vengano seguite da revisori con specifiche professionalità. In ogni caso gli incarichi concessi non devono superare il numero di quattro ambiti.

ART. 7

Per il riscontro della gestione finanziaria amministrativa e contabile per le Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana si designa per la nomina a componente del collegio dei revisori un rappresentante del Ministero scelto, in via prioritaria, fra i dipendenti in servizio o in quiescenza nella Provincia in cui ha sede l'Istituzione Scolastica e che sia iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88; tale designazione dovrà essere notificata all'Assessorato regionale per i beni culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

ART. 8

L'Ufficio VII della Direzione Generale per la politica finanziaria ed il bilancio è titolare dell'istruttoria del procedimento di nomina e di revoca dei revisori; l'ufficio IX della Direzione Generale per la politica finanziaria ed il bilancio svolge le funzioni di audit sulle presenti disposizioni, nonché verifica che i nominativi individuati rispondano al criterio di adeguata professionalità e di mancanza di conflitto di interesse per tutte le nomine di revisori di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Flauto



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 9

l'Ufficio IX della Direzione Generale per la politica finanziaria ed il bilancio:

- predispone il piano annuale dei propri interventi sulla base dei risultati dell'attività di revisione e delle segnalazioni degli uffici di monitoraggio;
- riceve le segnalazioni di irregolarità da parte dei revisori dei conti o dei competenti uffici di monitoraggio, valutando gli interventi correttivi da adottare;
- comunica gli esiti delle verifiche effettuate ai competenti uffici;
- predispone annualmente un rapporto sull'attività svolta dai revisori dei conti;

flatt

IL MINISTRO

Maria Stella Gelmini